SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 settembre 2017.

Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata della struttura Acquario «Anton Dohrn», in Napoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, è disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e s.m.i.;

Vista la nota del 10 novembre 2005, acquisita al prot. n. 29770 del 15 novembre 2005, con la quale il sig. Giorgio Bernardi, legale rappresentante della Stazione Zoologica «Anton Dohrn», ubicata in Villa Comunale Napoli, ha presentato la domanda per l'Acquario «Anton Dohrn» per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'allegato 4, punto *A)*, del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota prot. 4417 del 9 dicembre 2013 della Stazione Zoologica «Anton Dohrn», acquisita al prot. PNM n. 23044 del 20 novembre 2015, con la quale viene comunicata la nomina del prof. Roberto Danovaro quale nuovo presidente della Stazione Zoologica;

Viste le note prot. n. 20020 del 2 agosto 2006 e n. 1408 del 23 gennaio 2012 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare richiede alla struttura richiedente integrazioni alla documentazione già trasmessa, al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005, e alle quali la struttura non ha mai fornito un riscontro adeguato;

Vista la nota prot. n. 37235 del 15 novembre 2012 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha comunicato la visita ispettiva della Commissione interministeriale zoo ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005 presso la struttura per il 30 novembre 2012;

Vista la nota prot. n. 12 del 2 gennaio 2013, acquisita al prot. n. 689 del 4 gennaio 2013, con cui il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato evidenti criticità riscontrate presso la struttura, chiedendo la collaborazione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio;

Vista la nota di trasmissione prot. n. 9464 del 4 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare acquisisce il verbale della visita ispettiva del 30 novembre 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota prot. n. 12143 del 12 febbraio 2013 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha richiesto all'Azienda sanitaria locale di Napoli, al Comando provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco e al Comune di Napoli un'attività di verifica delle condizioni di pubblica sicurezza;

Vista la nota prot. n. 31672 del 22 aprile 2013 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha acquisito il parere della Azienda sanitaria locale di Napoli che accerta violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro;

Vista la nota prot. n. 41579 del 23 luglio 2013 della Direzione generale per la protezione della natura e del mare con cui si trasmette alla struttura le problematiche relative alla sicurezza ed incolumità pubblica rilevate dalla Commissione ispettrice in sede di sopralluogo il 30 novembre 2012;

Viste le note n. 46568 del 10 ottobre 2013 e n. 1435 del 24 gennaio 2014 con cui si chiede al Corpo Forestale dello Stato e all'Azienda sanitaria locale di Napoli un sopralluogo congiunto al fine della verifica dei richiesti lavori di ripristino della struttura;

Vista la nota trasmessa dalla Stazione Zoologica «Anton Dohrn» acquisita dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con prot. n. 15436 del 3 agosto 2015 con cui si comunica la sospensione del servizio di apertura al pubblico;
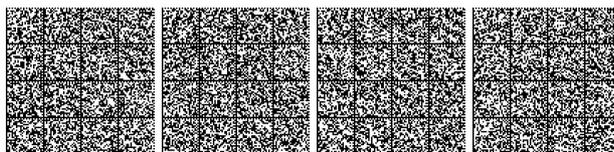
Vista la nota prot. n. 16902 del 2 settembre 2015 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare dispone la chiusura dell'*iter* amministrativo per il rilascio di giardino zoologico e il mantenimento degli esemplari ivi ospitati nel rispetto del benessere degli stessi;

Vista la relazione della visita ispettiva effettuata dall'Azienda sanitaria locale di Napoli in data 17 settembre 2015 acquisita dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con prot. n. 18383 del 23 settembre 2015;

Vista la nota prot. n. 19019 del 1° ottobre 2015 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica il preavviso di diniego all'accoglimento dell'istanza per il rilascio della Licenza di Giardino Zoologico;

Vista la nota trasmessa dalla Stazione Zoologica «Anton Dohrn» con le osservazioni sul preavviso di diniego, acquisita dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con prot. n. 19759 del 12 ottobre 2015;

Ritenuto che la documentazione inviata è insufficiente a provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot. n. 20678 del 23 ottobre 2015, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica il diniego all'istanza di licenza di Giardino Zoologico presentata il 10 novembre 2005 dal sig. Giorgio Bernardi, legale rappresentante della Stazione Zoologica «Anton Dohrn» per l'Acquario «Anton Dohrn», ubicato in Villa Comunale Napoli;

Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmesso con nota n. GAB/2093 del 22 febbraio 2016;

Visto il concerto del Ministro della salute, trasmesso con nota n. GAB/8793 del 14 settembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata nella propria riunione in data 6 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è denegata l'istanza per il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con nota acquisita al prot. n. 29770 del 15 novembre 2005, dal sig. Giorgio Bernardi, legale rappresentante della Stazione Zoologica «Anton Dohrn», ubicata in Villa Comunale, Napoli.

Art. 2.

Per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del precedente art. 1, è disposta la chiusura immediata della struttura Acquario «Anton Dohrn» ubicata in Villa Comunale, Napoli, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 3.

Resta fermo, in capo alla struttura Acquario «Anton Dohrn» ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3 comma 1 lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, ed *i)* del decreto legislativo n. 73/2005, ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 73/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 13 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A06626

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 settembre 2017.

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Osimo (circondario di Ancona) dall'elenco delle sedi ripristinate.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati ripristinati gli uffici del Giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, e successive variazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304, con il quale è stato previsto il differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace ripristinati specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;
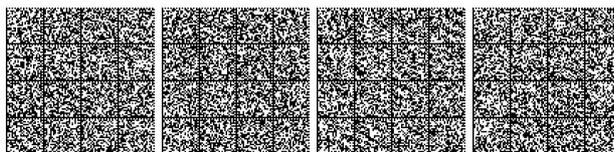
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2014, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2017, n. 26, concernente «Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 2016»;

Vista la nota del 19 settembre 2017, con cui il sindaco del Comune di Osimo, nel rappresentare il mancato superamento delle criticità ostative all'attivazione del relativo ufficio del giudice di pace, ha richiesto un ulteriore rinvio, di almeno un anno, dell'inizio dell'attività del presidio giudiziario ripristinato ai sensi del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Vista la nota del 19 settembre 2017, con cui il presidente del Tribunale di Ancona ha evidenziato che il Comune di Osimo non ha fornito riscontro sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015 e sulla esatta ed effettiva ubicazione dell'immobile prescelto come sede giudiziaria, rappresentando, pertanto, l'impossibilità di prevedere l'attivazione dell'ufficio del giudice di pace di Osimo nei termini previsti dal citato decreto ministeriale 31 maggio 2017;

Valutato che l'approntamento delle sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati rientra nell'ambito degli oneri assunti dagli enti locali interessati con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;

Considerato che la mancata ottemperanza da parte degli enti locali interessati - nei termini prescritti e già oggetto di plurime proroghe - agli oneri connessi alla riattivazione del rispettivo ufficio del giudice di pace determina la decadenza dell'istanza di ripristino del presidio giudiziario, essendo venuto meno un requisito essenziale dell'istanza presentata ai sensi della norma innanzi citata;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Osimo dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Osimo è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179 e l'allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2006

17A06750

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario FLUORATE a base della sostanza attiva oxyfluorfen che si appoggiano al dossier GF 1049 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen da sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi Uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen che prevedeva solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera;

Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della Commissione di modifica per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen che prevedono solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Visto il decreto di registrazione del 14 marzo 2003 e successivi decreti di modifica del prodotto fitosanitario Fluorate (reg. n. 11638) dell'Impresa Ital-Agro S.r.l. con sede legale in via V. V.Veneto, 81-26857-Salerano Sul Lambro-Lodi;

Vista l'istanza presentata in data 14 gennaio 2014 volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi Uniformi, sulla base del dossier GF 1049 SC conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e s.m.i.;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione Fluorate (reg. n. 11638) ha ottemperato a quanto previsto dai regolamento sopra citati, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva oxyfluorfen;

Sentita la Commissione Consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo GF 1049SC, svolta dall'All'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco-Polo Universitario/Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria-ICPS, al fine della ri-registrazione del prodotto fitosanitario sopra riportato, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 aprile 2016 e successive note di cui l'ultima in data 16 giugno 2017 con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione del suddetto prodotto fitosanitario, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a confermare la riduzione di cui al regolamento (UE) n. 359/2017;

Vista la nota pervenuta in data 24 giugno 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 luglio 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen la ri-registrazione del prodotto fitosanitario in questione alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, del prodotto fitosanitario FLUORATE (reg. n. 11638) dell'impresa Ital-Agro S.r.l. con sede legale in via V. V.Veneto, 81-26857- Salerano Sul Lambro-Lodi con la nuova composizione e alle nuove condizioni, sulle colture indicate nell'etichetta.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro dodici mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a confermare la riduzione di cui al regolamento (UE) n. 359/2017.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

FLUORATE

Erbicida selettivo per agrumi, olivo da tavola e girasole
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Meccanismo d'azione: gruppo E (HRAC)

Composizione di FLUORATE:
OXIFLUORFEN puro g 40,68 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Ital-Agro S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)
Tel. +39 0371 71090

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
KOLLANT S.r.l.- Vigonovo (VE)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) (*solo conf*)
Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri
Registrazione n.11638 del 14/03/2003 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su girasole rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su agrumi e olivo rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro rianimazione.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: FLUORATE è un erbicida selettivo in sospensione concentrata a base di oxyfluorfen per il diserbo di agrumi, olivo e girasole. Oxyfluorfen è un principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei Nitrodifenileteri che possiede un meccanismo d'azione che inibisce l'attività della protoporfirinogeno-ossidasi (PPO): appartiene al gruppo "E", secondo la classificazione del HRAC. FLUORATE in pre-emergenza, post-emergenza precoce, alle dosi d'impiego indicate, è efficace nei confronti d'infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

Infestanti sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Amaranto blitoide (*Amaranthus blitoides*), Saeppola canade (*Coniza canadensis*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Ruchetta (*Diplotaxis virgata*), Saeppola di Buenos Aires (*Erigeron bonariensis*),), Becco di grù malvaceo (*Erodium malacoides*), Euforbia (*Euphorbia chipensis*), Eliotropio (*Heliotropium* sp.), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium* sp.), Malva domestica (*Malva neglecta*), Malva (*Malva* sp.), , Aspraggine volgare (*Picris echioides*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Rhaphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Grespino comune (*Sonchus oleraceus*), Tribolo comune (*Tribulus terrestris*), Ortica (*Urtica urens*).

Infestanti moderatamente sensibili:, Farinello (*Chenopodium album*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Acetosella (*Oxalis acetosella*), , Erba morella (*Solanum nigrum*).

Sulle infestanti FLUORATE agisce per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Curare la completa bagnatura della fascia di terreno trattata e delle infestanti adottando, a seconda del caso, volumi di applicazione equivalenti da 200 a 500 litri di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata per le colture arboree e 200-250 litri di acqua a ettaro per il girasole.

AGRUMI (pompelmo, arancio, limone, limette, mandarino, shaddock, pomelo, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi, bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi, cedro, mano di Budda, clementine, tangerini, mineola e altri ibridi, tangor): Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a giugno.
Pre-emergenza, post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

OLIVO da tavola: Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a febbraio.
Pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0.3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

Avvertenza: per l'olivo e gli agrumi, impiegare FLUORATE a partire dal quarto anno d'impianto. Distribuire il prodotto preferibilmente durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento). In caso di applicazioni congiunte di FLUORATE con erbicidi sistemici non superare il dosaggio di 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata. Evitare di impiegare FLUORATE da solo e/o in miscela ad altri erbicidi sistemici durante la fase di fioritura e allegagione e su colture non in perfetto stato vegetativo a causa di malattie, parassiti o condizioni ambientali o del terreno avverse.

GIRASOLE: FLUORATE può essere impiegato in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3 L/ha in 200-250 litri di acqua ad ettaro.

Avvertenza: piogge violente successive all'applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per l'esito della coltivazione.

Su tutte le colture indicate, il prodotto può essere impiegato una sola volta per stagione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: L'impiego ripetuto, sugli stessi appezzamenti, di formulati con sostanze attive aventi la stessa modo d'azione può portare alla comparsa di infestanti resistenti o meno sensibili. Per ridurre questo rischio è consigliabile impiegare FLUORATE in combinazione o in alternanza a erbicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA: Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che si intende distribuire, aggiungere la dose prevista di FLUORATE, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare attrezzatura munita di agitatore ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 bar).

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Dopo l'applicazione e comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura d'irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente il serbatoio, barra, tubazioni e ugelli, manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione, effettuando almeno tre risciacqui. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.
Se possibile impiegare, per il diserbo, un'attrezzatura d'irrorazione dedicata.

Teme il gelo: conservare a temperatura superiore a 0°C.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per olivo da tavola.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2017

17A06624
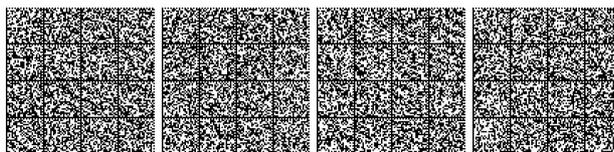
DECRETO 27 luglio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario FUEGO a base della sostanza attiva oxyfluorfen che si appoggiano al dossier GF 1049 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen da sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen che prevedeva solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera;

Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della Commissione di modifica per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen che prevedono solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno;

Visto il decreto di registrazione del 12 febbraio 2005 e successivi decreti di modifica del prodotto fitosanitario Fuego (reg. n. 12391) dell'Impresa Arysta Lifescience Benelux SPRL, con sede legale Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougree, Parigi - Francia;

Vista l'istanza presentata in data 21 gennaio 2014 volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi, sulla base del dossier GF 1049 SC conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione e s.m.i.;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione Fuego (reg. n. 12391) ha ottemperato a quanto previsto dai regolamento sopra citati, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva oxyfluorfen;
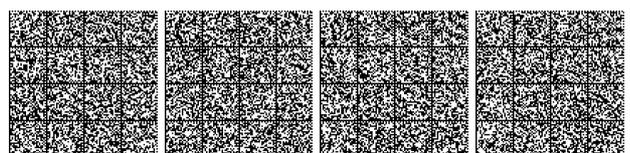
Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo GF 1049SC, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco - Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione del prodotto fitosanitario sopra riportato, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 aprile 2016 e successive note di cui l'ultima in data 16 giugno 2017 con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione del suddetto prodotto fitosanitario, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a confermare la riduzione di cui al reg. (UE) n. 359/2017;

Vista la nota pervenuta in data 24 giugno 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 24 luglio 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio e contestualmente ha richiesto una modifica degli stabilimenti di produzione per i prodotti in questione;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, del prodotto fitosanitario Fuego (reg. n. 12391) dell'impresa Arysta Lifescience Benelux SPRL, con sede legale Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougree, Parigi - Francia, con la nuova composizione e alle nuove condizioni, sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi nonché con le modifiche richieste.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a confermare la riduzione di cui al reg. (UE) n. 359/2017;

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/ FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUEGO

Erbicida selettivo per agrumi, olivo da tavola e girasole
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Meccanismo d'azione: gruppo E (HRAC)

FUEGO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
OXIFLUORFEN puro g 40,68 (=480 g/l)
Coformulanti q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208: Contiene 1,2 -benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711
Stabilimenti di produzione: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI); CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE); DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG); IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG); ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (Ferrara).
Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.R.L. - CENTO (FE), CHIMIBERG - DIVISIONE AGRICOLTURA DI DIACHEM S.P.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG), PROCHIMAG ITALIA SRL - BOLOGNA (BO)
PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione n° 12391 del 21/02/2005 del Ministero della Salute
CONTENUTO: 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 L; Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su girasole rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m. Per proteggere gli organismi acquatici, in caso di applicazioni su agrumi e olivo rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro rianimazione.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Caratteristiche: FUEGO è un erbicida selettivo in sospensione concentrata a base di oxyfluorfen per il diserbo di agrumi, olivo e girasole. Oxyfluorfen è un principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei Nitrodifenileteri che possiede un meccanismo d'azione che inibisce l'attività della protoporfirinogeno-ossidasi (PPO): appartiene al gruppo "E", secondo la classificazione del HRAC. FUEGO in pre-emergenza, post-emergenza precoce, alle dosi d'impiego indicate, è efficace nei confronti di infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

Infestanti sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Amaranto blitoide (*Amaranthus blitoides*), Saeppola canadese (*Coniza canadensis*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Ruchetta (*Diplotaxis virgata*), Saeppola di Buenos Aires (*Erigeron bonariensis*), Becco di grù malvaceo (*Erodium malacoides*), Euforbia (*Euphorbia chipensis*), Eliotropio (*Heliotropium* sp.), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium* sp.), Malva domestica (*Malva neglecta*), Malva (*Malva* sp.), Aspraggine volgare (*Picris echioides*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Rhaphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Grespino comune (*Sonchus oleraceus*), Tribolo comune (*Tribulus terrestris*), Ortica (*Urtica urens*).

Infestanti moderatamente sensibili: Farinello (*Chenopodium album*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Acetosella (*Oxalis acetosella*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

Sulle infestanti FUEGO agisce per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Curare la completa bagnatura della fascia di terreno trattata e delle infestanti adottando, a seconda del caso, volumi di applicazione equivalenti da 200 a 500 litri di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata per le colture arboree e 200-250 litri di acqua a ettaro per il girasole.

AGRUMI (pompelmo, arancio, limone, limette, mandarino, shaddoc, pomelo, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi, bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi, cedro, mano di Budda, clementine, tangerini, mineola e altri ibridi, tangor): Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a giugno.
Pre-emergenza, post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

OLIVO da tavola: Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari con attrezzature schermate da novembre a febbraio.
Pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti: I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 0.3 L/ha di superficie effettivamente trattata in 200-500 litri di acqua a ettaro.

Avvertenza: per l'olivo e gli agrumi, impiegare FUEGO, a partire dal quarto anno d'impianto. Distribuire il prodotto preferibilmente durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento). In caso di applicazioni congiunte di FUEGO con erbicidi sistemici non superare il dosaggio di 0,3 L/ha di superficie effettivamente trattata. Evitare di impiegare FUEGO da solo e/o in miscela ad altri erbicidi sistemici durante la fase di fioritura e allegagione e su colture non in perfetto stato vegetativo a causa di malattie, parassiti o condizioni ambientali o del terreno avverse.

GIRASOLE: FUEGO può essere impiegato in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3 L/ha in 200-250 litri di acqua ad ettaro.

Avvertenza: piogge violente successive all'applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per l'esito della coltivazione.

Su tutte le colture indicate, il prodotto può essere impiegato una sola volta per stagione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: L'impiego ripetuto, sugli stessi appezzamenti, di formulati con sostanze attive aventi lo stesso modo d'azione può portare alla comparsa di infestanti resistenti o meno sensibili. Per ridurre questo rischio è consigliabile impiegare FUEGO in combinazione o in alternanza a erbicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA: Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che s'intende distribuire, aggiungere la dose prevista di FUEGO, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare attrezzatura munita di agitatore ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 bar).

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Dopo l'applicazione e comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura d'irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente il serbatoio, barra, tubazioni e ugelli,

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 LUG. 2017

ETICHETTA/ FOGLIO ILLUSTRATIVO

manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione, effettuando almeno tre risciacqui. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.
Se possibile impiegare, per il diserbo, un'attrezzatura d'irrorazione dedicata.

Teme il gelo: conservare a temperatura superiore a 0°C.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per olivo da tavola.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 LUG. 2017

17A06629
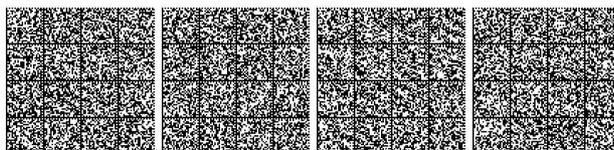
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 luglio 2017.

Modifiche al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. (Decreto n. 99789).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione sociale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), del decreto citato, che prevede che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito provveda, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), del medesimo decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionali;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014 che prevede che nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, già deliberate;

Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce che nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, già deliberate;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 marzo 2017 tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA, e UNISIN, con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di apportare modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle prestazioni ordinarie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014;

Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017 di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, con la finalità di garantire un efficiente utilizzo delle risorse e delle prestazioni del fondo, anche con particolare riferimento all'organizzazione del settore che si caratterizza per una preponderante presenza di gruppi bancari;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 9, commi 3 e 4, del decreto n. 83486, del 28 luglio 2014, dando seguito a quanto stabilito nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017;
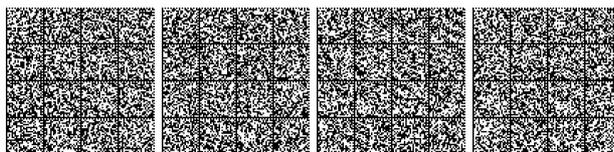
Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, già deliberate».

2. All'art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, già deliberate».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1984

17A06630

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 14 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto del 4 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto del 24 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2015, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio del Prosciutto di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;
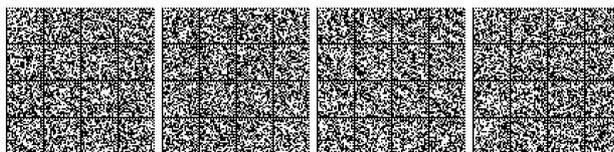
Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 11 luglio 2017, prot. n. 53461 con la quale il Consorzio del Prosciutto di Modena ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 54628 del 14 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio del Prosciutto di Modena ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 11 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 60789;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena nella nuova versione registrata a Modena, in data 1° agosto 2017, al numero di repertorio 87968 e al n. di raccolta 38156, con atto a firma del notaio Giorgio Cariani,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena registrato a Modena, in data 1° agosto 2017, al numero di repertorio 87968 e al n. di raccolta 38156, con atto a firma del notaio Giorgio Cariani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06615

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Ricotta Romana.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 737 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 122 del 14 maggio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Visto il decreto del 20 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 30 luglio 2010, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Ricotta Romana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta Romana»;

Visto il decreto del 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 8 giugno 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela Ricotta Romana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta Romana»;
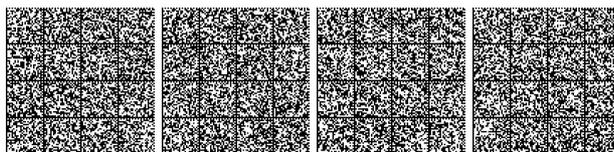
Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 6 giugno 2017, prot. Mipaaf n. 44817 del 7 giugno 2017, con la quale il Consorzio di tutela Ricotta Romana ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 45898 del 9 giugno 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela Ricotta Romana relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela Ricotta Romana ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 9 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 60334;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Ricotta Romana nella nuova versione registrata a Roma, in data 27 luglio 2017, al numero di repertorio 80374 e al n. di raccolta 15242, con atto a firma del notaio Renato Carraffa;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Ricotta Romana registrato a Roma, in data 27 luglio 2017, al numero di repertorio 80374 e al n. di raccolta 15242, con atto a firma del notaio Renato Carraffa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06616

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»;

Visto il decreto del 3 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2014, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Arancia di Ribera»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 3 luglio 2017, protocollo Mipaaf n. 51022, con la quale il Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Visto che il Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP ha adeguato il proprio statuto e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 agosto 2017, protocollo Mipaaf n. 61469;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP nella nuova versione registrata a Sciacca, in data 2 agosto 2017, al numero 1167, con atto a firma del notaio Matteo Borsellino;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP registrato a Sciacca, in data 2 agosto 2017, al numero 1167, con atto a firma del notaio Matteo Borsellino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06617

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1486 della Commissione del 20 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 273 del 21 agosto 2004 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta protetta «Kiwi Latina»;

Visto il decreto del 7 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 21 agosto 2015, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Kiwi Latina»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec in data 11 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP nella nuova versione registrata a Latina in data 11 agosto 2017, al numero di repertorio 71.188 ed al numero di raccolta 30.048, con atto a firma del Claudio Maciariello;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Kiwi Latina IGP registrato a Latina in data 11 agosto 2017, al numero di repertorio 71.188 ed al numero di raccolta 30.048, con atto a firma del Claudio Maciariello.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06618
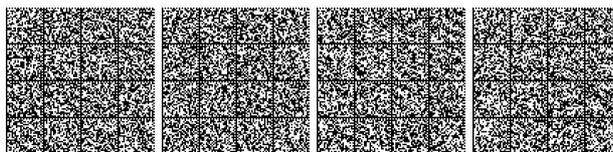
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2016	Agosto	100,2	- 0,1	- 0,2
	Settembre	100,0	0,1	0,0
	Ottobre	100,0	- 0,1	- 0,1
	Novembre	100,0	0,1	0,1
	Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016	*Media*	*99,9*		
2017	Gennaio	100,6	0,9	1,2
	Febbraio	101,0	1,5	1,3
	Marzo	101,0	1,4	1,1
	Aprile	101,3	1,7	1,3
	Maggio	101,1	1,4	1,0
	Giugno	101,0	1,1	0,8
	Luglio	101,0	1,0	0,9
	Agosto	101,4	1,2	1,1

17A06625

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2016	Aprile	99,6	- 0,4	- 0,7
	Maggio	99,7	- 0,4	- 0,5
	Giugno	99,9	- 0,3	- 0,4
	Luglio	100,0	- 0,1	- 0,2
	Agosto	100,2	- 0,1	- 0,2
	Settembre	100,0	0,1	0,0
	Ottobre	100,0	- 0,1	- 0,1
	Novembre	100,0	0,1	0,1
	Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016	*Media*	*99,9*		
2017	Gennaio	100,6	0,9	1,2
	Febbraio	101,0	1,5	1,3
	Marzo	101,0	1,4	1,1
	Aprile	101,3	1,7	1,3

17A06633

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mombasa (Kenya)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Fiorenzo Castellano, Console onorario in Mombasa (Kenya), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

6) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per Uffici in Paesi extracomunitari);

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

12) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

13) vidimazioni e legalizzazioni;

14) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

15) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle ricevute di avvenuta consegna;

16) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

17) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

18) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

19) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

20) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

21) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

22) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

23) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi dello schedario dei connazionali residenti;

24) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A06590

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Vito Antonio Del Prete, Console onorario in Malindi (Kenya), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

6) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per Uffici in Paesi extracomunitari);

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

12) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

13) vidimazioni e legalizzazioni;

14) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

15) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle ricevute di avvenuta consegna;

16) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

17) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

18) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

19) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

20) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

21) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

22) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

23) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

24) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi dello schedario dei connazionali residenti;

25) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A06591

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mahè (Seychelles)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Claudio Izzi, Console onorario in Mahè (Seychelles), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

6) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per Uffici in Paesi extracomunitari);

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

12) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

13) vidimazioni e legalizzazioni;

14) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

15) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle ricevute di avvenuta consegna;

16) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

17) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

18) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

19) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

20) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

21) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

22) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

23) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

24) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi dello schedario dei connazionali residenti;

25) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A06592

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salto (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Sergio Ivan Gabrielli Vaz Tourem, agente consolare onorario in Salto (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A06593

Rilascio di *exequatur*

In data 18 settembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Rosa Margarita Blanca, Console onorario degli Stati Uniti Messicani in Perugia.

17A06594

Presentazione di lettere credenziali

L'8 settembre 2017 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Paulina Patience Abayage, Ambasciatore della Repubblica del Ghana, S.E. Ričardas Šlepavičius, Ambasciatore della Repubblica di Lituania, S.E. Sanja Vlahovič, Ambasciatore di Montenegro e S.E. Margit Fredrikke Tveiten, Ambasciatore del Regno di Norvegia, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

17A06595

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprieve 50 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 548 del 7 settembre 2017

Medicinale veterinario: CARPRIEVE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 104169014.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd. Station Woks Camlough Road, Newry, BT35 6JP County Down (Northern Ireland).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0230/001/IB/006.

Variazione di tipo IB: b.II.a.3.z: modifica della composizione degli eccipienti nel prodotto finito.

Si autorizza la modifica dell'unità di indicazione del contenuto in etanolo nel modo seguente:

SPC/PIL da 100 mg/ml a 0,1 ml/ml;

Specifiche prodotto finito: da 95 - 105 mg/ml a 9,5 - 10,5% v/v;

Specifiche periodo di validità: da 9,0 - 11,0 % w/v a 9,0 - 11,0 % v/v.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati sono modificati nel modo seguente:

SPC - Punto 2

etanolo (anidro) da 100 mg/ml

a: 0,1 ml/ml

foglietto illustrativo - Punto 3

etanolo (come conservante) da: 100 mg/ml

a: 0,1 ml/ml

etichettatura - Punto 2
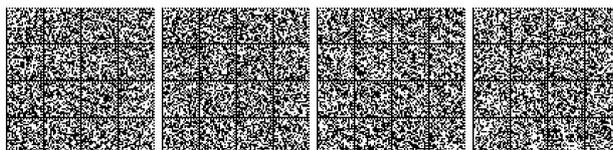
etanolo (come conservante) da: 100 mg/ml

a: 0,1 ml/ml

Le specifiche al rilascio e durante il periodo di validità vengono indicate nel modo seguente:

Specifiche prodotto finito: da: 95 - 105 mg/ml a: 9,5 - 10,5% v/v;

Specifiche periodo di validità: da: 9,0 - 11,0 % w/v a: 9,0 - 11,0 % v/v.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06596

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hepagen 100 mg/ml», soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 551 dell'11 settembre 2017

Medicinale veterinario: HEPAGEN 100 mg/ml, soluzione iniettabile.

A.I.C.: n. 101736.

Confezioni: tutte.

Variazione di tipo IB n. B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità dopo prima apertura del prodotto finito da 28 giorni a 3 mesi.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati sono modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06597

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domitor»

Estratto provvedimento n. 552 del 12 settembre 2017

Specialità medicinale per uso veterinario: DOMITOR.

Confezioni: A.I.C. n. 100103011.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Animal Health Division Espoo, Orionintie 1 FI 02200, Vantaa (FI).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II.

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Sono approvati il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette. Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai suddetti testi.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 2017, n. 185, a causa di errori nel testo inviato, il disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

Nello standard di produzione del formaggio, al quindicesimo paragrafo, quarto punto dove è scritto:

«aspetto esterno: crosta di colore giallo paglierino naturale;»

leggasi:

«aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;».

Nel regolamento di marchiatura dopo il titolo «REGOLAMENTO DI MARCHIATURA» sono inserite le parole «CAPITOLO I - Disposizioni generali e definizioni».

Nel regolamento di alimentazione delle bovine il contenuto dell'art. 8. (Materie prime per mangimi e prodotti vietati) è completamente sostituito da quanto di seguito riportato:

«Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale.

Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.».

17A06627
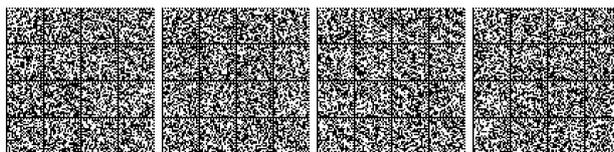
Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «BAYERISCHES RINDFLEISCH / RINDFLEISCH AUS BAYERN».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 302 del 13 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «BAYERISCHES RINDFLEISCH / RINDFLEISCH AUS BAYERN» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06628

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-230) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00